

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1565

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori EUFEMI, IERVOLINO e BOREA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 2002

—————

Inquadramento nel ruolo dei commissari della Polizia di Stato per il personale, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, che espleta funzioni di polizia

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il mutamento dell'organizzazione sociale, conseguente al progresso tecnologico ed alle profonde trasformazioni degli assetti politici ed istituzionali nonché economici internazionali, comporta necessariamente una totale ridefinizione dei criteri disciplinanti il rapporto contrattuale di lavoro tra gli appartenenti alle Forze dell'ordine e l'Amministrazione pubblica, soprattutto quanto alla progressione di carriera. In tema di gestione delle risorse umane debbono prevalere criteri d'efficienza.

Il criterio della progressione di carriera dalla base, previsto - fra le altre norme - dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, deve essere applicato al personale interessato tenendo conto della fondamentale necessità di valorizzare il merito ed una seria competenza professionale che risultino funzionali all'efficienza del servizio. V'è da aggiungere che, negli anni trascorsi, alle assistenti del disciolto Corpo della Polizia femminile fu ricostruita la carriera attraverso il loro inquadramento nel ruolo dei commissari della Polizia di Stato, malgrado buona parte di esse fosse sprovvista del prescritto diploma di laurea in giurisprudenza od in scienze politiche, o addirittura fosse sprovvista di qualunque laurea. Si operò, in quel caso (conseguentemente a quella riforma), un riordino delle carriere che lasciava aperta una «finestra» d'ingresso al ruolo dei commissari per i dieci anni successivi al 1982, mediante un concorso interno per titoli e colloquio. Inoltre, mediante l'articolo 58 della citata legge n. 121 del 1981 (che prevedeva la costituzione dell'Istituto superiore di Polizia), è stato per anni consentito l'accesso dall'esterno, tramite concorso per titoli ed esami vertente su materie scolastiche, a personale munito di diploma di istruzione secondaria;

successivamente il predetto personale, quando già apparteneva all'Amministrazione della Polizia di Stato, è stato formato mediante un corso quadriennale comprendente discipline universitarie, e tuttavia non ha potuto conseguire direttamente il titolo accademico, ottenibile invece dai singoli interessati qualora avessero completato il corso universitario prescelto tra la facoltà di giurisprudenza e quella di scienze politiche. Dopo il predetto quadriennio, gli allievi commissari della soppressa Scuola superiore di Polizia hanno frequentato per nove mesi un corso di specializzazione finalizzato alla nomina a vice commissario in prova.

Il presente disegno di legge propone dunque nella Polizia di Stato un riordino delle carriere, fondato sulla formazione di una classe dirigente che abbia un'adeguata esperienza maturata «sul campo». Ciò comporterebbe per l'Amministrazione dell'interno la migliore e più efficiente utilizzazione di importanti risorse umane disponibili nonché un risparmio considerevole di tempo, e per l'Erario un risparmio notevole di denaro pubblico (vantaggi impossibili da ottenersi con l'espletamento delle procedure tradizionalmente previste per i concorsi pubblici, esterni ed interni), mentre sarebbero finalmente gratificate le legittime aspettative di crescita professionale a favore del personale avente gli idonei titoli accademici.

La carriera «aperta alla base» del personale interno qualificato (circa tremila persone direttamente interessate) è in piena sintonia con lo spirito della legge n. 121 del 1981, e consente a tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato di contribuire alla crescita dell'Amministrazione secondo i propri rispettivi talenti, in maniera corrispondente al titolo accademico riconosciuto dallo Stato

italiano ed ottenuto dagli interessati con dispendio di risorse fisiche nonchè economiche: il tutto ad evidente vantaggio strategico per l'istituzionale attività quotidiana della Polizia di Stato, poichè l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa sono - ora più che mai - un imperativo categorico. La valutazione democraticamente trasparente

dei titoli accademici e professionali ingenera altresì un «circolo virtuoso» di elevazione delle risorse umane interne, ad iniziativa del singolo (che spesso ha proseguito, a proprie spese esclusive, su ulteriori percorsi formativi culturali e professionali post-universitari) e senza costi aggiuntivi per l'Amministrazione interessata.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il personale appartenente ai ruoli organici degli agenti, degli assistenti, dei sovrintendenti, degli ispettori e dei sostituti commissari della Polizia di Stato, che espletino funzioni di polizia e sia in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, può essere ammesso, a domanda, a partecipare a concorsi interni per l'inquadramento nel ruolo dei commissari della Polizia di Stato, banditi per titoli, ed a correlativi corsi di formazione professionale, secondo le esigenze ravvisate nella pianta organica.

2. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del comma 1, in ottemperanza ai seguenti criteri:

a) per le assistenti della Polizia femminile, previsione dell'accesso al ruolo dei commissari mediante concorso per titoli di servizio e colloquio, ai sensi dell'articolo 36, punto X, numero 30), della legge 1° aprile 1981, n. 121, e dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, e successive modificazioni;

b) per il personale appartenente ai ruoli degli agenti, assistenti, sovrintendenti ed ispettori, previsione della partecipazione al concorso secondo quanto disposto dall'articolo 58, lettera *c)*, della citata legge n. 121 del 1981;

c) previsione della determinazione dei titoli e dei relativi criteri valutativi sulla base del principio della selezione per livello culturale, professionalità e merito di servizio;

d) applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento recante le modalità del concorso interno, per titoli, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici, di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 gennaio 1998, n. 57, in quanto compatibili.

Art. 2.

1. I concorsi di cui all'articolo 1 sono indetti con provvedimento del Ministro dell'interno, da pubblicare nel Bollettino ufficiale del personale. Il bando di concorso contiene l'indicazione del numero dei posti, il termine previsto per la presentazione delle domande e le modalità per la partecipazione.

2. È ammesso a partecipare ai concorsi di cui all'articolo 1 il personale appartenente ai ruoli organici indicati nel medesimo articolo 1, comma 1, con almeno nove anni d'anzianità nel servizio alla data del bando di concorso, senza limiti di età.

3. Il presidente, il vicepresidente ed i componenti della commissione esaminatrice sono nominati con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 3.

1. I vincitori del concorso sono collocati in prova nel ruolo dei commissari, con attribuzione del corrispondente trattamento economico, e sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione, di durata non inferiore a sei mesi, presso l'Istituto superiore di polizia.

2. Le modalità di svolgimento del corso di cui al comma 1, nonché del colloquio finale che i commissari in prova devono sostenere sulle materie e sulle metodologie operative oggetto del corso stesso, sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

3. I commissari in prova, nei limiti delle loro attribuzioni, sono ufficiali di polizia giudiziaria ed ufficiali di pubblica sicurezza.

4. Per la disciplina relativa alle dimissioni dal corso s'applica l'articolo 5 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni.

